



allegato 2 - all'atto reg.to a
Pordenone il 5 OTT. 2020
n° 2746 in con
Liquidato esente di cui
per imposta di bollo

IL FUNZIONARIO
Virginia LEONE

Esente da imposta di bollo e di registro
ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 117/17

STATUTO

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita un'Organizzazione di Volontariato non riconosciuta denominata "Il Granello di Senape OdV", con sede a Cordenons in via Santa Fosca, 50.
2. L'associazione è costituita tempo indeterminato.
3. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art. 2 Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in particolare in riferimento al D. Lgs Codice del Terzo Settore 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito D. Lgs. 117).

Art. 3 Carattere associativo

1. "Il Granello di Senape OdV", è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è fondata sulla cultura e pratica del dono quali espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D. Lgs. 117.
2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana con un apporto originale per il perseguimento di finalità civiche anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali ai sensi dell'art. 2 comma 1 D. Lgs. 117.
3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.
4. L'associazione si ispira ai principi della legge 106/16 art. 1 comma 1 e D. Lgs 117/17 art. 12; essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della l.r. n. 23/2012 emanata dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e sue modifiche e integrazioni.

Art. 4 Finalità

1. "Il Granello di Senape OdV" è costituita al fine di esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale fra quelle elencate all'art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D. Lgs. 117, ed in particolare le lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

3. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività diverse da quelle di cui all'art. 5) a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività ai sensi dell'art. 6 comma 1) del D. Lgs. 117.

Titolo II Risorse ed attività economiche

Art. 5 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguitamento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 8) comma 1) del D. Lgs. 117.

2. Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:
 - (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Organo di amministrazione, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera

dell'Organo di amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

- (d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
- (e) da eventuali convenzioni per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, con le Amministrazioni pubbliche di cui al D. Lgs. 165 30 marzo 2001, finalizzate allo svolgimento a favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 117.
- (f) da raccolte fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico e attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità con le linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 7 comma 2) D. Lgs. 117.
 - dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

3. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

4. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6 Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7 Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, ai sensi dell'art. 8) comma 2) del D. Lgs. 117, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Art. 8 Responsabilità ed assicurazione

1. "Il Granello di Senape OdV" risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.

2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. 117. A



tal fine viene tenuto il Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art 17, comma 1 del citato D. Lgs. 117.

3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

4. L'associazione, previa delibera dell'Organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III Associati

Art. 9 Ammissione dei soci

1. A "Il Granello di Senape OdV" possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione e ne condividano lo spirito e gli ideali. È prevista l'ammissione come soci di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, in ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle OdV,

2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall'Organo di amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale con annotazione nel libro degli associati. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto entro 60 giorni all'aspirante rifiutato. Le procedure di ammissione, tesseramento e mantenimento della qualifica di Socio, nonché la relativa documentazione verranno stabilite e potranno essere modificate dall'Organo di Amministrazione dell'Associazione. Tali procedure, pur nel rispetto delle normative vigenti, dovranno essere improntate alla massima semplificazione e trasparenza.

3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

4. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Art. 10 Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

2. Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.

3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

4. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità: presa visione diretta presso la sede dell'Associazione o presso la sede operativa o per presa di visione per via telematica/ on line.

I libri associativi sono i seguenti:

- libro soci
- libro volontari
- libro delle delibere dell'assemblea soci
- libro delle delibere dell'Organo di Amministrazione
- libro delle delibere di eventuali organi di controllo.

5. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea. A tal fine, le spese sostenute dagli associati e dai volontari possono essere

rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 purché non superino l'importo di Euro 10,00 giornalieri e di Euro 150,00 mensili, e l'Organo di Amministrazione deliberi sulle tipologie di spese per le quali è ammessa questa modalità di impegno (Art. 17, comma 4 del D. Lgs).

Art. 11
Doveri degli associati

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Lgs. 117.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta dell'Organo di amministrazione

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 12
Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che non abbia versato la quota associativa, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata dell'Organo di amministrazione.
4. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento della deliberazione motivata di cui al comma precedente. La perdita, per qualsiasi caso, della qualifica di socio, non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 13
Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni prevalentemente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
6. L' associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario, nonché per la responsabilità civile presso terzi.

Titolo IV
Organi dell'Associazione

Art. 14
Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - 1) l'assemblea;
 - 2) l' Organo di amministrazione;
 - 3) il presidente;
 - 4) l'organo di controllo (organo facoltativo)
2. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 15
Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci in carica.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, riportata anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato non può rappresentare più di un associato.

Art. 16
Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, pubblicato presso la sede almeno 20 giorni prima.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro il 30 aprile .
4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci o pubblicata presso la sede almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Art. 17

Validità dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 18 Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

Il diritto di voto è riconosciuto a tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi.

2. L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza di voti.

2. L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza di voti.
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 19

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.

2 Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 20 Compiti dell'assemblea

L'assemblea delle associazioni del Terzo settore, ai sensi dell'art. 25, comma 1 D. Lgs. 117:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 21 Organo di amministrazione

1. L' Organo di amministrazione è formato da minimo 3 a massimo 5 membri nominati dall'Assemblea degli associati. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle OdV associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo di amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di

esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione dei membri del consiglio mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea.

3. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.

4. Il consiglio è convocato dal presidente con avviso scritto contente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.

5. In caso di assoluta urgenza l'Organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma, P.E.C. o comunicazione telefonica.

6. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione, l'Organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il presidente dell'associazione, il vicepresidente, ed il segretario.

7. Gli amministratori, entro 30 gg. dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente, precisando se congiuntamente o disgiuntamente (Art. 26, comma 6 D. Lgs. 117)

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 22 Durata e funzioni

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.

2. L'Organo di amministrazione tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.

3. L'Organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 3 consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Il consiglio direttivo:

- ◆ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- ◆ predisponde il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
- ◆ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- ◆ approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
- ◆ sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
- ◆ delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- ◆ delibera l'esclusione dei soci;
- ◆ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative

5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'Organo di amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Art. 23 Il Presidente

1. Il presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
2. Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri.
3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed l'Organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'Organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'associazione.
5. In caso di impossibilità e/o impedimento del presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal vicepresidente.

Art. 24
Il Segretario

1. L'associazione ha un segretario nominato dall'Organo di amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:
 - a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di amministrazione e dell'assemblea;
 - b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
 - c) è responsabile della corrispondenza dell'associazione
 - d) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
 - e) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di amministrazione o dal presidente.
2. Le mansioni di cui alle precedenti lettere d) ed e) possono essere attribuite ad un altro membro dell'Organo di amministrazione (Tesoriere).

Art. 25
Organo di Controllo

1. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seg. limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale Euro 110.000,00;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate Euro 220.000,00;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità(art. 30, comma 2 del D. Lgs. 117)
2. La nomina dell'Organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs.117 che recita: "Gli Enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti al registro delle imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli eretti egli art. 2447-bis e seg. del Codice civile" (art. 30, comma 4 del D. Lgs. 117)
3. L'organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7, 8 del D. Lgs. 117 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D. Lgs. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio svolto dai componenti l'organo di controllo.
4. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2) del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, detti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti(Art. 30, comma 5 del D. Lgs. 117)

Art. 26

Revisore Legale dei Conti

1. Le associazioni, riconosciute e non riconosciute, e le Fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- a) Totale dell'attivo dello stato patrimoniale Euro 1.100.000,00;
 - b) Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate Euro 200.000,00;
 - c) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità
2. L'obbligo di cui al comma 1. cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati.
3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'Art. 10 del D. Lgs.117 (Art.31 del D. Lgs. 117)

Titolo V
Il bilancio

Art. 27
Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
 2. Il bilancio è redatto dall'Organo di Amministrazione e depositato presso la sede sociale dell'associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarlo. Copia del bilancio può essere chiesta da tutti gli aderenti.
 3. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico-finanziario dell'Ente e le modalità di perseguitamento delle finalità statutarie.
 4. Il bilancio degli Enti del Terzo settore con ricavi, rendite proventi o entrate comunque denominate inferiori a Euro 220.000,00 può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa (Art 13, commi 1 e 2 del D. Lgs. 117).
 5. Il bilancio deve essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione entro il 30 aprile di ciascun anno.
- L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'Art.4 comma 3 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
6. Gli Enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'Art. 2214 del codice civile.
 7. Gli Enti del Terzo settore di cui al Comma 6) devono redigere e depositare presso il Registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto ai sensi degli art. 2423 e seg.
 8. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4) del presente statuto.
 9. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (Art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117).
 10. Gli Enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore (Art. 13 comma 7 del D. Lgs. 117).

Avviso della Legge
2013/01/01

Titolo VI
Norme finali e transitorie

Art. 28
Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di amministrazione e approvate dall'assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

Art. 29
Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per territorio. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 30
Scioglimento

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
 - a) quando il patrimonio è diventato insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del registro unico del Terzo settore, di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. 117, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio, con Raccomandata a/r o secondo le disposizioni del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o difformità dal parere sono nulli (Art. 9 del D. Lgs. 117).
4. Non è esclusa la possibilità per l'associazione di operare fusioni, trasformazioni o scissioni.

Art. 31
Estinzione dell'Ente

1. L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione e scioglimento dell'Ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al Presidente del Tribunale ove ha sede l'Ufficio del Registro unico nazionale presso il quale l'Ente è iscritto affinché provveda ai sensi dell'Art. 11 e seg. delle disposizioni di attuazione del Codice civile.



2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del Tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'Ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell'Ente dal Registro (Art. 49 del D. Lgs. 117)

Art. 32
Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Il Presidente

Amelita Azzano

Amelita Azzano

Il Segretario

Massimo Chimienti

Massimo Chimienti